



Castelvetro, li 30/9/2016

via Marconi, 33

91022 Castelvetro (TP)

meetup@castelvetro5stelle.it

BOZZA DI PROPOSTA DI LEGGE

(da presentare ai parlamentari del M5S del territorio)

**Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà
ai lavoratori già occupati presso aziende confiscate alla mafia**

RELAZIONE

Questa proposta di legge nasce dall'esigenza di porre rimedio ai gravi danni sociali arrecati al territorio da chi ha male amministrato le aziende confiscate alla mafia.

Accade spesso, infatti, che le aziende confiscate, un tempo floride e portatrici di ricadute occupazionali positive sul territorio, dopo la confisca ed a causa di amministratori giudiziari a volte incompetenti, altre volte senza scrupoli, falliscano o siano comunque costrette a chiudere.

In questi casi i lavoratori non trovano altra tutela che quella temporanea offerta dagli ordinari ammortizzatori sociali, trovandosi in breve tempo senza alcun possibilità di sostentamento economico.

Se questo potrebbe sembrare a prima vista un normale fenomeno economico, apparentemente legato alle leggi di mercato, a ben vedere, invece, è un chiaro fallimento dello Stato che, chiamato ad intervenire per ripristinare la legalità su territori per lo più già martoriati dalla miseria, arreca ulteriore miseria e riduce la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Con questa proposta si intende dare un sostegno economico serio, concreto e duraturo nel tempo a tutti gli ex lavoratori delle aziende confiscate che si sono ritrovati senza lavoro a seguito del periodo di gestione in amministrazione giudiziaria.

E' prevista la costituzione di un fondo di rotazione alimentato con un importo di 10 milioni di euro annui e con il dieci per cento delle somme di cui all'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, gestito presso il Ministero dell'Intero tramite apposita Commissione da istituire.

Gli ex lavoratori interessati, a seguito della presentazione dell'istanza e ad esito favorevole dell'istruttoria, riceveranno un assegno di sostentamento mensile di importo corrispondente a quanto già percepito mentre erano regolarmente in servizio. L'assegno sarà corrisposto finché il singolo lavoratore non trovi nuova occupazione idonea nel territorio e si perderà nel caso in cui lo stesso lavoratore rifiuti un impiego idoneo nel territorio offerto dalle agenzie pubbliche per il collocamento.

TESTO DELLA PROPOSTA

Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà ai lavoratori già occupati presso aziende confiscate alla mafia

Art. 1

Fondo di rotazione per la solidarietà ai lavoratori già occupati presso aziende confiscate alla mafia

1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di rotazione per la solidarietà ai lavoratori già occupati presso aziende confiscate alla mafia, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo è alimentato:
 - a) da un contributo dello Stato pari ad euro 10 milioni annui;
 - b) dal dieci per cento delle somme previste dall'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 2

Comitato di solidarietà per i lavoratori già occupati presso aziende confiscate alla mafia

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato di solidarietà per i lavoratori già occupati presso aziende confiscate alla mafia. Il Comitato è presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attività di solidarietà ai lavoratori già occupati presso aziende confiscate alla mafia. Il Comitato è composto:
 - a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
 - b) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
 - c) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
 - d) da un rappresentante del Ministero delle finanze;
 - e) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali;
 - g) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto.
2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta.
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 6, la gestione del Fondo è attribuita al Comitato di cui al presente articolo, secondo quanto previsto dall'articolo 5.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 6, la gestione del Fondo è attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione.
5. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo.

Art. 3

Accesso al Fondo

1. Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, i lavoratori già occupati presso aziende confiscate alla mafia che non siano riusciti a trovare nuova occupazione simile nel medesimo territorio.
2. L'obbligazione del Fondo non sussiste quando nei confronti delle persone indicate nel precedente comma è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o è applicata in via definitiva una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
3. Il diritto di accesso al Fondo non può essere esercitato da coloro che, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche quando la sentenza di condanna o la misura di prevenzione o i relativi procedimenti in corso si riferiscono al soggetto deceduto in conseguenza della consumazione dei reati indicati al comma 1, salvo che lo stesso abbia assunto, precedentemente all'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, la qualità di collaboratore di giustizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e non sia intervenuta revoca del provvedimento di ammissione ai programmi di protezione per cause imputabili al soggetto medesimo.

Art. 4

Domanda per l'accesso al Fondo e quantificazione del sostegno

1. Possono presentare domanda di accesso al fondo i lavoratori già occupati presso aziende confiscate alla mafia e che non siano più occupati per qualsiasi motivo, con esclusione delle dimissioni volontarie.
2. La quantificazione economica del sostegno annuo è pari all'importo lordo annuo del reddito da lavoro dipendente percepito nell'anno precedente alla interruzione del rapporto di lavoro o, se migliorativo, nell'anno precedente al sequestro o alla confisca dell'azienda.
3. La erogazione dell'assegno di sostentamento avviene mensilmente ed è corrisposta subito dopo l'esaurimento degli strumenti di ammortizzazione previsti dalla vigente legislazione sociale e fino a quando il lavoratore non ottenga idoneo impiego almeno simile per qualifica e reddito a quello che precedentemente ricopriva nell'azienda confiscata.
4. Il diritto all'erogazione dell'assegno si perde se il lavoratore rifiuta un impiego corrispondente per qualifica o reddito nel medesimo territorio comunale, formalmente offerto da parte di agenzie pubbliche di collocamento.

Art. 5

Gestione delle domande per l'accesso al Fondo

1. La corresponsione delle somme richieste ai sensi dell'articolo 4 è disposta con deliberazione del Comitato di cui all'articolo 2 nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica:
 - a) dello stato di occupazione antecedente al sequestro ed alla confisca dell'azienda;
 - b) dello stato di inoccupazione.
2. Se necessario ai fini della completezza dei documenti posti a base della richiesta di accesso al Fondo, il Comitato invita l'interessato a fornire documentazione integrativa e assume copie di atti e informazioni scritte ad altre pubbliche amministrazioni.

3. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure.

Art. 6 Regolamento di attuazione

1. Con regolamento da emanare entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta norme per:

- a) individuare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5, le modalità di gestione del Fondo;
- b) individuare procedure di cooperazione tra gli uffici competenti in relazione all'applicazione della presente legge;
- c) stabilire i principi cui dovrà uniformarsi il rapporto concessorio tra il Ministero dell'interno e la CONSAP in relazione a quanto previsto dalla presente legge;
- d) individuare, nell'ambito del Ministero dell'interno, gli uffici preposti alla gestione del rapporto di concessione con la CONSAP, attribuendo agli stessi compiti di assistenza tecnica e di supporto al Comitato di cui all'articolo 2;
- e) prevedere forme di informazione, assistenza e sostegno, poste a carico del Fondo, per garantire l'effettiva fruizione dei benefici da parte dei lavoratori;
- f) disciplinare l'erogazione delle somme dovute agli aventi diritto in modo che, in caso di disponibilità finanziarie insufficienti, nell'anno di riferimento, a soddisfare per intero tutte le domande pervenute, sia possibile per i richiedenti un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni e altri oneri aggiuntivi.

2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

Art. 7 Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 10 milioni annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8 Disposizioni transitorie

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, alle modalità per la gestione del Fondo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396.

